



Sent. n.91/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Piera MAGGI	Presidente
Dott.ssa Laura D'AMBROSIO	Consigliere
Dott. Antonio DI STAZIO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74450 del registro di Segreteria, instaurato ad istanza del Procuratore regionale nei confronti di: MOSTRA Daniela, C.F. MSTDNI49H5113098Y, nata a Bovalino (RC) l'11 giugno 1949, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Emilia n. 88, presso lo studio degli Avv.ti Prof. Stefano Vinti ed Angelo Buongiorno, che la rappresentano e difendono;

VISTO l'atto di citazione della Procura regionale del 17 novembre 2015;

ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 31 maggio 2018, celebrata con l'assistenza del Segretario dott.ssa Francesca Pelosi, il Magistrato relatore cons.

Antonio Di Stazio, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Francesco Maffei, l'avvocato Angelo Buongiorno per la convenuta.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'azione della Procura attrice trae origine dal risarcimento del danno sofferto dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Lazio (in seguito Arpalazio), a seguito della condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale inflitta dal Tribunale - Giudice del Lavoro di Rieti, con sentenza n. 679/2013, confermata in appello e divenuta irrevocabile, per condotte mobbizzanti poste in essere dalla convenuta, dott.ssa Daniela Mostra, nel periodo 2006-2008, ai danni della dott.ssa Anna Rita Blasilli, già dirigente di primo livello in servizio presso la predetta Agenzia e gerarchicamente subordinata alla convenuta medesima, condotte che il giudice del lavoro, anche sulla base di specifica consulenza medico-legale, ha ritenuto essersi concretizzate nello svuotamento delle mansioni e nella dequalificazione professionale della Blasilli.

1.1. Il danno erariale azionato dalla Procura regionale nei confronti della dott.ssa Mostra,

ritenuta responsabile per colpa grave, ammonta ad €. 73.897,65, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

1.2. Il giudizio, dopo la sospensione disposta dalla Sezione con ordinanza n. 127/2016, è stato ritualmente riassunto dal Requirente a seguito del passaggio in giudicato della sentenza civile di condanna nei confronti di Arpalazio.

2. Si è costituita in giudizio la dott.ssa Mostra, con il patrocinio dell'Avv. Prof. Stefano Vinti e dell'Avv. Angelo Buongiorno, i quali, nella memoria del 10 maggio 2018, riprendendo argomentazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta del 20 maggio 2016, eccepiscono preliminarmente la prescrizione del danno erariale contestato alla loro assistita, sull'assunto che la stessa è in quiescenza dal 1° ottobre 2009 e che la sua condotta, nonché l'effetto dannoso asseritamente realizzatosi in capo alla Dott.ssa Blasilli e che ha determinato il risarcimento per mobbing, sono sicuramente precedenti al quinquennio antecedente la notifica dell'atto di interruzione e messa in mora trasmesso da ARPA Lazio in data 22 settembre 2014.

Nel merito, la Difesa contesta la fondatezza della domanda attrice adducendo la presenza, nella vicenda

in esame, di una pluralità di condotte in alcun modo riconducibili integralmente ed esclusivamente alla convenuta, la quale avrebbe soltanto eseguito determinazioni assunte da soggetti che le erano gerarchicamente sovraordinati. Adduce in particolare la Difesa che, alla causa civile, non ha partecipato l'odierna convenuta, alla quale, comunque, il giudice ha attribuito solo "alcune" delle azioni mobbizzanti. Insiste quindi per il rigetto della domanda o, in subordine, per una significativa riduzione dell'importo contestato, in considerazione dell'effettiva natura della condotta attribuibile alla Dott.ssa Mostra.

3. All'odierna pubblica udienza, il P.M., nel richiamarsi all'atto di citazione, ritiene infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Difesa, alla luce del pacifico orientamento di questa Corte dei conti secondo cui il termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di danno coincide con l'emissione dei mandati di pagamento e, cioè, con l'effettivo depauperamento del pubblico Erario. Precisa che tale termine, nel caso di specie, decorre dal momento in cui sono stati emessi i mandati a favore della dott.ssa Blasilli, in esecuzione del giudicato di condanna e che pertanto, trattandosi di

provvedimenti che risalgono tutti al 2014 (così come la messa in mora), l'eccezione è del tutto infondata. Riguardo alla mancata chiamata in causa della convenuta nel giudizio del lavoro - al quale la stessa è rimasta estranea - il P.M. ritiene irrilevante tale circostanza nel presente giudizio di responsabilità, in quanto non è stato lesa il suo diritto di difesa. Precisa che la sentenza del giudice del lavoro resa in primo grado è stata interamente confermata dal giudice di appello, il quale ha anch'egli riconosciuto e confermato la ricorrenza di tutti gli estremi del comportamento illecito addebitato all'odierna convenuta.

Il P.M. evidenzia, inoltre, come la sentenza del giudice di appello fornisca ulteriori elementi di valutazione per sconfiggere le argomentazioni difensive: in particolare, quella secondo cui alcuni provvedimenti, che avrebbero concorso alla dequalificazione della dott.ssa Blasilli, sarebbero stati assunti da soggetti diversi (es. l'ordine di servizio del 2009 e la delibera del 2006), tanto da invocare "una responsabilità di apparato" al fine di limitare la responsabilità della dott.ssa Mostra, ma, nella sentenza, viene chiaramente evidenziato come provvedimenti di per sé legittimi possano assumere

una valenza dequalificante quando vengono assunti in un contesto vessatorio. Precisa ancora che, perché possa parlarsi di "mobbing", è necessaria la sussistenza di una vessazione sistematica e il contesto vessatorio creato dalla convenuta fa assumere a quei provvedimenti quella valenza costrittiva e persecutoria che ha determinato il danno. Si fa espresso riferimento al verbale di audizione cui è stata sottoposta la dott.ssa Mostra dinanzi al Direttore amministrativo e Direttore tecnico dell'ARPA. Il P.M. riferisce l'episodio dell'allontanamento della dott.ssa Blasilli da parte della convenuta da una riunione a cui partecipava il personale, soprattutto per le modalità umilianti con cui è avvenuto, come riferito da tutti i testimoni nel giudizio del lavoro. Evidenzia anche che il giudice del lavoro non ha preso in considerazione tutta una serie di altre circostanze denunciate dalla Blasilli perché ritenute non adeguatamente provate, mentre, a suo avviso, tali circostanze potrebbero anche costituire ulteriori elementi di valutazione da parte del Collegio. Conclude il P.M. confermando tutte le pretese attoree, anche in ordine alla quantificazione del danno contestato alla convenuta.

L'Avv. Buongiorno replica all'affermazione del

Procuratore secondo cui il giudice del lavoro non avrebbe preso in considerazione alcuni profili, affermando che, in quel giudizio, la Mostra non era parte e, dunque, non può essere chiesto alla sua assistita di risponderne per quanto riguarda le spese di lite di primo e secondo grado, le spese della CTU, della CTP ecc.. In particolare, attesa l'autonomia del giudizio contabile, ritiene che il Collegio debba osservare solo i tre fatti attribuiti integralmente all'Arpa: il ritiro delle deleghe conferite alla dott.ssa Blasilli, la mancata conferma nell'incarico dirigenziale e l'allontanamento di costei dalla riunione. Riguardo a quest'ultimo episodio, la Difesa precisa che la convocazione era stata riservata ai soli dipendenti muniti di delega, mentre la dott.ssa Blasilli ne era sprovvista già dall'anno precedente.

Il difensore fa presente al Collegio che, all'esito dell'audizione della dott.ssa Mostra, effettuata dalla Direzione Generale, non è stato adottato alcun provvedimento nei confronti della stessa, confermando, in tal modo, la correttezza del suo operato. Precisa ancora la Difesa che la sua assistita, in quanto diretto superiore gerarchico della Blasilli, si sarebbe limitata a dare esecuzione alle decisioni dei vertici i quali avevano, prima

rimosso le deleghe alla Blasilli, e poi rifiutato la conferma del suo incarico. A tale riguardo, la Difesa afferma che la sua assistita era "l'elemento collettore" tra la Blasilli e i vertici dell'Arpa e che, qualora si fosse sottratta all'esecuzione di quei provvedimenti, avrebbe commesso un illecito disciplinare. Riguardo alla quantificazione del danno, la Difesa contesta l'addebito relativo alla mancata partecipazione della Blasilli ai progetti successivi, atteso che tale partecipazione non è dipesa, in alcun modo, dalla sua assistita. Neppure può essere attribuita alla condotta della propria assistita la mancata crescita professionale della Blasilli né alla stessa possono essere addebitate le somme liquidate del giudice del lavoro come spese di lite, non essendo stata parte del giudizio. Per il resto la Difesa si riporta agli scritti difensivi chiedendo il rigetto della domanda.

In sede di replica, il P.M. precisa che oggetto della contestazione è il mobbing ed invita a rileggere sia la sentenza di primo grado che quella di appello da cui emerge, chiaramente, il contesto vessatorio e discriminante che viene contestato in questa sede.

Il difensore precisa, a sua volta, che "alcune

condotte", indicate nella sentenza di appello, sono testualmente riferite ad altri soggetti.

La causa viene, quindi, trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Oggetto del presente giudizio è una fattispecie di danno erariale indiretto, a seguito dell'esborso di somme di danaro, a titolo di risarcimento danni ed oneri accessori, effettuato da Arpalazio per effetto della soccombenza nel giudizio civile per condotte mobbizzanti promosso da un dirigente già facente parte di detta Agenzia, condotte prevalentemente attribuite dal giudice del lavoro alla persona dell'odierna convenuta.

5. Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria sollevata dalla Difesa.

L'eccezione è infondata e va respinta.

L'art. 1, co. 2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, dispone che "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive, in ogni caso, in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta".

La giurisprudenza contabile, nelle fattispecie di danno erariale indiretto, ha da tempo individuato

l'esordio del termine quinquennale di prescrizione dell'azione erariale, ex art. 1 comma 1 L. 20/1994, nella data dell'esborso monetario, comportante ciò l'effettiva diminuzione delle casse dell'Ente con l'emersione di un pregiudizio concreto ed attuale (v. *ex multis*, SS.RR., sent. 5/QM/2007; Sez. Puglia, sent. 470/2007; Sez. Sardegna, sent. 869/2007; Sez. 2<sup>a</sup> App., sent. 1/2008; Sez. Toscana, sent. 282/2011; Sez. Sicilia, sent. 4126/2011; Sez. Lazio, sent. n. 677 del 2014; Sez. III App., sent. 273/2014; Sez. Campania, sent. 423/2017).

Nel caso di specie, in esecuzione della riferita sentenza di condanna, l'ARPA Lazio erogava le seguenti somme: € 45.339,33 a titolo di sorte capitale (Determina di liquidazione n. 462 del 16 dicembre 2013 - Fattura n. 3/2013 - Mandato di pagamento cumulativo n. 347 del 24 gennaio 2014); € 108,31 a titolo di interessi legali (Determina di liquidazione n. 32 del 13 febbraio 2014 - Mandato di pagamento cumulativo n. 884 del 3 marzo 2014); € 10.505,66 a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio (Determina di liquidazione n. 462 del 16 dicembre 2013 - Mandato di pagamento cumulativo n. 347 del 24 gennaio 2014); € 872,00 a titolo di spese di C.T.U. di cui al Decreto di liquidazione del 19

novembre 2013 (Determina di liquidazione n. 32 del 13 febbraio 2014 - Mandato di pagamento cumulativo n. 884 del 3 marzo 2014); € 1.342,00 a titolo di spese di C.T.P. (Netto: € 1.122,00) (Determina di liquidazione n. 61 del 13 giugno 2013 - Preavviso di parcella Prot. n. 91279 del 20 novembre 2013 - Fattura n. 110 del 23 dicembre 2013 - Mandato di pagamento n. 3701 del 21 agosto 2014); € 10.629,78 a titolo di compenso al Legale esterno dell'Agenzia per il primo grado di giudizio (Netto: € 8.958,92) (D.D. di conferimento incarico n. 629 del 28 ottobre 2008 - Determine di liquidazione n. 69 del 15 febbraio 2011 e n. 113 del 3 aprile 2014; Ordinativo di pagamento n. 925 del 24 maggio 2012; Preavvisi di parcella Prot. n. 10213 del 7 febbraio 2011 e Prot. n. 24917 del 3 aprile 2014 - Fatture n. 13 del 10 febbraio 2011 e n. 35 del 10 aprile 2014 - Mandato di pagamento n. 4845 dell'11 novembre 2014). Inoltre, veniva impegnata la somma di € 5.100,57, a titolo di compenso al Legale esterno dell'Agenzia per la proposizione di gravame giusta determina n. 85 del 14 marzo 2014.

Il termine di prescrizione, decorrente dalla data dei singoli pagamenti, risulta quindi validamente interrotto con la notifica alla Mostra, in data 22 settembre 2014, dell'atto di messa in mora - di cui

alla nota n. 67877 prot. del 17 settembre 2014 - emesso da Arpalazio. Tale termine è stato nuovamente interrotto dall'invito a dedurre e dal successivo atto di citazione in giudizio, emesso in data 17 novembre 2015.

6. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.

Il giudice del lavoro ha accertato il verificarsi, negli uffici dell'Arpalazio in Rieti, di una serie reiterata nel tempo (dal 2006 al 2008) di condotte persecutorie, poste in essere dalla dott.ssa Mostra, nei confronti della dott.ssa Blasilli, dirigente di primo livello di comprovata ed apprezzata professionalità.

Meritano di essere richiamati, a questo punto, alcuni passaggi fondamentali della sentenza del Tribunale civile di Rieti n. 679/2013: "Deve quindi concludersi per l'esistenza di oggettive condotte datoriali, perpetratesi nell'arco del non breve periodo, che va dal 2006 fino al 2008, che sono consistite nella privazione di incarichi e di compiti lavorativi correlati all'inquadramento e alla vocazione tipica del profilo della ricorrente (biologa dirigente) e nella dequalificazione professionale, essendo la Blasilli costretta ad una

sostanziale inattività senza assegnazione di compiti specifici o con assegnazioni inferiori, quantitativamente e qualitativamente, all'impegno che poteva essere richiesto ad una lavoratrice della diligenza e della capacità della ricorrente, quale dimostrata nel precedente periodo di attività lavorativa, e documentata dai riconoscimenti ed avanzamenti professionali. Deve, sul punto, rimarcarsi come non sia emersa, all'esito dell'istruttoria, alcuna prova di una insoddisfazione aziendale per l'operato della ricorrente a cagione di eventuali comportamenti anomali o irregolari o di un suo insufficiente rendimento. Di questi comportamenti irregolari o di questo eventualmente insufficiente rendimento non vi è traccia documentale (la nota 2863 non è stata mai prodotta) e non risultano essere mai stati esternati dall'azienda alla ricorrente, nel corso di rapporto, in modo da sollecitare una sua più efficace collaborazione o un miglioramento di eventuali criticità, nell'ottica di una corretta collaborazione. Al contrario, risulta che alla ricorrente non siano mai stati fatti rilievi, non sia mai stata sollecitata a fornire chiarimenti, non le siano state esposte criticità del suo operato.

L'averla, quindi, posta di fronte al fatto compiuto della mancata conferma dell'incarico ed alla scheda di valutazione negativa del 12.1.07, appare un comportamento scorretto e contrario a buona fede.

Vi è, poi, documentale traccia della reazione della dipendente nei confronti delle condotte datoriali (cfr. missiva del 3.3.2006, 22.5.2006, 10.1.2007, 1.2.2007, 19.2.2007, 25.9.2007, 7.11.2007 e note di servizio in cui la ricorrente rappresentava la propria situazione di disagio per la situazione di sostanziale svuotamento della propria professionalità. La vicenda lavorativa della ricorrente è, pertanto, certamente ricostruibile in termini di mobbing dovendosi ritenere integrata la prova di un comportamento volontario, posto in essere dal datore di lavoro, volto alla sua emarginazione", comportamento avvalorato da numerosi testimoni, anche di parte resistente. Ed ancora: "La fattispecie di mobbing, infatti, si è nella specie realizzata attraverso una serie di atti da considerarsi complessivamente vessatori: la periodica e ripetuta privazione delle mansioni e la dequalificazione protratta per un lungo lasso di tempo, quale emersa all'esito dell'espletata istruttoria".

6.1. Le risultanze documentali, acquisite al fascicolo processuale, provengono dagli atti del procedimento civile, definito con la sentenza anzi citata, confermata in appello, che questo Giudice può utilizzare ai fini della decisione, in adesione ad un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli elementi di prova assunti in un giudizio possono essere utilizzati, come prove atipiche, in altro giudizio, ai fini del libero convincimento del giudice (v. *ex multis*, Cass. Civ., Sez. II, sent. 19 settembre 2000, n. 12422; Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 17.5.2012, n. 2847). Anche di recente, la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, sent. 2 aprile 2014, n. 7698) ha statuito che "il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza, che in detto giudizio sia stata pronunciata, costituisce documentazione. Utilizza anche i documenti in quella sede acquisiti, liberamente apprezzandoli nell'ambito della formazione del proprio libero convincimento".

6.2. Alla luce di quanto sopra osservato, ritiene il Collegio che ricorrano, nel caso di specie, tutti

gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile della convenuta Mostra, legata da un rapporto di impiego con l'amministrazione pubblica danneggiata: la condotta antiggiuridica, il danno erariale certo attuale e concreto, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso, l'elemento soggettivo del dolo contrattuale.

La responsabilità, per il danno erariale indiretto, va sicuramente ascritta alla condotta antiggiuridica - assunta in violazione dei fondamentali obblighi di servizio inerenti alla funzione di impiegato dello Stato (ex artt. 13, 18, 22 e 23 T.U. n. 3/1957) - tenuta nella vicenda per cui è causa dall'odierna convenuta, e reiterata per un biennio, ai danni di una dirigente sotto-ordinata (la dott.ssa Blasilli), nell'esercizio delle funzioni di capo area.

Tale condotta, analiticamente descritta dal giudice del lavoro, si è estrinsecata, dal 2006 al 2008, in una serie concatenata di atti e comportamenti di natura oggettivamente persecutori, ed in particolare:

a) l'avocazione a sé del settore balneazione, sottratto all'unità diretta dalla Blasilli con risultati lusinghieri;

b) la sottrazione di unità di personale al settore

diretto dalla Blasilli;

c) l'assegnazione alla Blasilli di mansioni estranee alla competenza professionale di costei, come l'incarico (di natura prettamente amministrativa) di creazione dell'URP aziendale;

d) l'adozione di atti di dequalificazione professionale, come la non giustificata revoca dell'autorizzazione a rilasciare al personale addetto al settore diretto della Blasilli di permessi, ferie e uscite. A tale riguardo il teste Fedri ha riferito che, in una occasione, la Mostra ha addirittura strappato in sua presenza il permesso per un servizio esterno firmato dalla Blasilli;

e) la costante emarginazione della Blasilli sul luogo di lavoro. Va richiamata al riguardo la testimonianza della sig.ra Erminia Lucarelli, che ha dichiarato: *"vi era un clima in ufficio che obiettivamente si traduceva in atti e condotte tendenti ad isolare e delegittimare la figura della dott.ssa Blasilli; in concreto tali iniziative provenivano unicamente dalla dott.ssa Mostra, allora Capo Area e concretamente si traducevano in varie iniziative. So che c'era un clima pesante tra la dssa Mostra e la Blasilli;*

f) il diniego della Mostra a consentire la

partecipazione della Blasilli alle riunioni del personale, finanche a quelle programmate dalla stessa Blasilli;

g) la negazione alla Blasilli della possibilità di partecipare ad attività progettuali, relegandola a svolgere attività minori, anche in considerazione del carattere scientifico della prestazione professionale svolta dalla ricorrente e, quindi, della continua necessità di aggiornamento, con conseguente mortificazione della professionalità e competenza fino a quel momento sempre apprezzate dal datore di lavoro.

6.3. Non merita accoglimento la tesi della Difesa che mira ad escludere la responsabilità della convenuta adducendo che a costei nessuna condotta mobbizzante e men che meno nessuna censura era stata mai contestata dal datore di lavoro.

Ritiene il Collegio che l'intento persecutorio - minuziosamente descritto dal giudice del lavoro - che ha animato la complessiva condotta tenuta nella vicenda dalla convenuta Mostra, con l'aggravante dell'abuso della posizione di superiore gerarchico dalla stessa rivestita, abbiano svolto un ruolo preponderante, sebbene non esclusivo, nel verificarsi di uno stato di sostanziale dequalificazione ed

emarginazione cui è stata relegata la Blasilli nell'arco del biennio 2006/2008; situazione antiggiuridica che non trova giustificazione in alcuna specifica inosservanza di obblighi di servizio, peraltro neppure emersa nell'ambito del giudizio civile.

Va altresì rammentato che il mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale della Blasilli per il periodo dall'1.1.2007 al 15.5.2007, disposto dalla Conferenza di Direzione, consegue alle valutazioni negative espresse dal capo area dott.ssa Mostra nelle note a sua firma del 12.1.2007 e dell'11.9.2007, in cui si stigmatizzano le prolungate assenze dal servizio della Blasilli. A tale riguardo, il giudice del lavoro ha evidenziato, in punto di fatto, che le ripetute assenze della Blasilli, poste a fondamento di detto mancato rinnovo, "sono state determinate dal conclamato stato di malattia della medesima (neoplasia diagnosticata a fine novembre del 2005, intervento chirurgico di mastectomia sx del 19.1.2006, intervento di ricostruzione del 20.1.2007) e non possono, se non in modo arbitrario, di per sé sole, giustificare una valutazione negativa dell'operato della dirigente".

6.3. Contrariamente a quanto addotto dalla Difesa,

deve, quindi, affermarsi la sussistenza, oltre al dolo contrattuale, come sopra precisato, del nesso di causalità tra la condotta della dott.ssa Mostra e il pregiudizio, patrimoniale e non, patito dalla Dott.ssa Blasilli, anche relativamente alla perdita di emolumenti conseguenti all'illegittimo provvedimento di mancata conferma dell'incarico dirigenziale.

7. Emerge altresì, dagli atti della causa civile, il contributo fattivo dei superiori gerarchici della dott.ssa Mostra e, nel complesso, dell'intera struttura datoriale nel concreto determinarsi del danno indiretto per cui è causa. Il giudice del lavoro ha infatti dichiarato Arpalazio responsabile, quale datore di lavoro, della violazione degli obblighi di protezione della lavoratrice Blasilli sanciti dall'art. 2087 c.c., avendo consentito che si incardinassero e si protraessero nel tempo i sopra descritti comportamenti ostili della Mostra che hanno assunto la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica da cui è conseguita la mortificazione morale e l'emarginazione della dipendente Blasilli nell'ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell'equilibrio psico fisico e della personalità della medesima.

8. Ai fini della quantificazione del danno, anche in parziale accoglimento della richiesta della Difesa, il Collegio ritiene di dover limitare la condanna della convenuta Mostra nell'importo di € 50.000,00 (euro cinquantamila), comprensivo di rivalutazione monetaria, in considerazione del contributo causale di altri soggetti operanti nell'apparato organizzativo di Arpalazio nella causazione del danno azionato dalla Procura regionale.

9. Sull'importo di condanna, come sopra determinato, vanno corrisposti gli interessi legali dalla data del deposito della presente pronuncia fino al soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, 1° comma, c.c.

10. Le spese di giudizio, da liquidarsi con nota a margine da parte della Segreteria (ex art. 31, comma 4, C.G.C.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della convenuta.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, ogni contraria istanza ed eccezione reiette:

ACCOGLIE

la domanda in epigrafe nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna MOSTRA DANIELA al

pagamento, in favore di ARPALAZIO, della somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro), oltre agli interessi legali dalla data del deposito della presente decisione fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, con nota a margine, in € 540,37 (cinquecentoquaranta/37).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 maggio 2018.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Antonio Di Stazio

F.to Piera Maggi

Depositata in Segreteria il 25 febbraio 2019

Il Dirigente

F.to Luciana TROCCOLI